



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

“Medaglia d’argento al merito civile”

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRECTE ANNO 2020, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 57 DEL 30/12/2020.

(art. 20 comma 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175)

Premesse

Negli ultimi anni si sono succeduti numerosi interventi legislativi che hanno interessato la disciplina degli organismi partecipati dagli enti locali; le varie misure hanno introdotto vincoli alla detenzione e all’acquisto di partecipazioni, hanno delineato la normativa sui servizi pubblici locali e quella sull’affidamento di funzioni strumentali, con una particolare attenzione alla spending review e al potenziamento dei controlli da parte degli enti soci.

Il legislatore ha emanato interventi volti al divieto di mantenimento delle partecipazioni non coerenti con le finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, alla regolamentazione delle procedure di assunzione del personale e alla riduzione della relativa spesa, alla regolamentazione degli acquisti di beni e servizi e all’affidamento di incarichi, al contenimento del numero dei membri degli organi amministrativi ed alla riduzione dei relativi compensi e infine a facilitare la dismissione delle partecipazioni non detenibili attraverso incentivi fiscali e procedure di mobilità del personale. Le norme sulla trasparenza e la pubblicità hanno completato il quadro degli interventi volti a rendere più chiara e conoscibile l’attività svolta dagli organismi partecipati e maggiore il “controllo diffuso” operato dai cittadini.

Il D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), entrato in vigore il 23/09/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs.n.100/2017, ha effettuato il riordino delle norme regolanti le partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 18 della legge delega n. 124/2015 aveva posto l’obiettivo, non nuovo nel contesto normativo degli ultimi anni, della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche. Gli attuali articoli 20 e 24 del TUSP fanno appunto riferimento a tale previsione.

La razionalizzazione delle partecipazioni effettuata ad oggi.

La revisione delle partecipazioni societarie, al fine di individuare quelle da dismettere e quelle da mantenere sulla base dei criteri previsti dalla legge, non è un adempimento nuovo.

Il Comune di San Giuliano Terme ha ottemperato all’obbligo ricognitivo previsto dalla normativa all’epoca vigente con deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 21.04.2009, successivamente integrata con deliberazione n. 129 del 22/12/2010 per i mutati indirizzi e le nuove valutazioni effettuate in raccordo con gli altri comuni dell’area pisana (Calci, Cascina, Pisa, Vecchiano, Vicopisano). Nell’ambito di tale ricognizione delle proprie società partecipate, dove per ogni partecipazione detenuta si stabiliva il suo mantenimento o la sua dismissione, risultarono possedute partecipazioni in 15 società di capitali..

Tale ricognizione fu effettuata sulla base dell’art.3, commi da 27 a 29, della Legge n.244/2007, mediante accertamento della sussistenza o meno dell’interesse istituzionale delle partecipazioni detenute.

Successivamente ed in considerazione delle conclusioni esplicitate nella deliberazione sopracitata, il Comune di San Giuliano Terme ha dismesso la propria partecipazione :

- nella Banca Popolare Etica S.c.a r.l.

con riserva sulle partecipazioni nelle società sottoindicate:

- nella società AEP- Azienda Energetica Provincia di Pisa srl (deliberazione di CC n. 36 del 20.04.2010),

- nella società Consorzio Pisa Ricerche S. C. r. l (dismissione e cessione delle partecipazioni detenute delibera di CC n. 36 del 30.04.2012)

- nella società Consorzio Turistico Area Pisana S.c.r.l. (dismissione delle partecipazioni deliberato con deliberazione di CC n. 51 del 27.06.2012)

- CPT S.p.A (in liquidazione dal 2013)

- Ecofor Service S.p.A.(dismissione della partecipazione con delibera CC n. 31/2016 in cui si attestava la mancanza dei presupposti al mantenimento)

- Geofor S.p.A.(conferimento della partecipazione detenuta dal comune a Retiambiente SpA con deliberazione di CC n. 135 del 21/12/2015)

Con deliberazione di CC n. 29 del 3/07/2013 è stato successivamente deliberato il recesso dalla società Terme di San Giuliano Srl.

Inoltre il Comune, nell'ottica di riorganizzare alcuni servizi pubblici locali in ambito sovra provinciale, ha assunto decisioni in materia di partecipazioni societarie attraverso i seguenti ulteriori atti:

-la Deliberazione del C.C. n.101 del 30/11/2011 con la quale è stata approvata l'adesione al processo di costituzione di una società mista (Retiambiente S.p.A.) per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" con conseguente necessità di dismissione della partecipazione in Geofor S.p.A.;

-la Deliberazione del C.C. n. 78 del 27/9/2012 con la quale è stato approvato il progetto di riordino delle società di gestione del trasporto pubblico locale su gomma mediante conferimenti in CTT Nord S.r.l. e lo scioglimento di CPT S.p.A.

Quindi, dal 2012 è iniziato il percorso per la liquidazione della Società CPT S.p.A che risulta concluso a seguito dell'approvazione del bilancio 31/12/2020, come da comunicazione del liquidatore dott. Mario Silvi pervenuta in data 28/05/2021 n. prot. 20788 .

Il successivo Piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato approvato dal Comune di San Giuliano Terme con deliberazione di G.C. n. 64 del 8/04/2015 ed ha confermato il processo di liquidazione delle società GEA Servizi per l'Ambiente S.p.A. (d'ora in avanti GEA srl), e GEA Reti S.r.l. (d'ora in avanti GEA RETI) per cui si prevedeva, una volta effettuata e resa esecutiva la trasformazione di GEA da SpA in Srl, una fusione per incorporazione di GEA Reti in GEA srl, incorporazione che ha avuto luogo il 9.01.2017.

Per quanto riguarda poi la società Ecofor Service srl il consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 07.06.2016 ha deliberato la dismissione della partecipazione societaria per mancanza dei presupposti al mantenimento.

La società non rientrava in una delle categorie previste dall'art. 4 comma 2 in quanto le attività sociali non risultavano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità dell'ente, né annoverabili nell'ambito dei servizi di interesse generale di competenza dello stesso se non nel senso generale della tutela dell'ambiente. In considerazione della peculiare attività imprenditoriale e della modifica della compagine sociale conseguente all'uscita del socio pubblico di maggioranza e all'approvazione di un nuovo statuto con nuovi assetti di governance, il Consiglio Comunale di San Giuliano Terme ha deliberato nel 2016 la dismissione della partecipazione.. La dismissione ha avuto termine con la cessione delle azioni possedute dal comune in data 15/01/2018.

. Società Geofor Patrimonio spa , a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la proprietà degli impianti, . delle reti e delle altre dotazioni

patrimoniali destinate all'esercizio del servizio dei rifiuti urbani. La società rientra tra quelle oggetto di razionalizzazione. Viste le disposizioni legislative in materia e in conformità con gli indirizzi espressi dai soci nel corso del 2015 e nella prima frazione dell'esercizio 2016, gli organi amministrativi di GEA Patrimonio Srl e di GEOFOR Patrimonio SpA (ora Srl) nel mese di luglio 2016 hanno depositato nel Registro delle Imprese di Pisa il progetto di fusione mediante incorporazione della prima società nella seconda anche al fine della successiva procedura di liquidazione e retrocessione degli immobili ai comuni soci. Infatti l'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 175/2016 ha abrogato l'art. 14, comma 1, del D.L. 269/2003 che aveva modificato il comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 nel testo in ultimo vigente. Detta ultima evenienza si accompagna con l'assenza, nel D.Lgs. 175/2016, di una previsione volta al mantenimento delle c.d. "società delle reti". Inoltre la Società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori.

GEA Patrimonio srl risulta fusa per incorporazione in GEOFOR PATRIMONIO S.R.L. con effetto dal 28.05.2018 .

Con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/12/2018, esecutiva, è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di San Giuliano Terme alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. Nel suddetto piano è prevista la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione avviate nei piani di razionalizzazione precedentemente adottati.:

. Con deliberazione di C.C. n. 71 del 30/12/2019, esecutiva, è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di San Giuliano Terme alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. Nel suddetto piano è prevista la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione intraprese negli anni precedenti.

Con deliberazione di C.C. n. 57 del 30/12/2020, esecutiva, è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di San Giuliano Terme detenute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. Nel suddetto piano è prevista la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione intraprese negli anni precedenti.

In data 13/11/2020 con atto notarile Repertorio n. 28360 è stato approvata la modifica allo Statuto di Retiambiente SpA con cui si è adeguato lo statuto della società per l'acquisizione dello status di società in house providing. Il comune di San Giuliano Terme ha approvato la modifica con deliberazione di CC n. 51 del 30/11/2020.

Retiambiente in data 13 novembre 2020, con Delibera ATO n. 12 ha ricevuto l'affidamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, dando vita al gestore unico di Ambito Territoriale Ottimale nel territorio delle quattro Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara per 15 anni con decorrenza dal 01.01.2021 e il 17 novembre 2020 ha sottoscritto il contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa.

Tabella 1 - Partecipazioni dirette detenute dal comune di San Giuliano Terme alla data del 31/12/2020

N.	Denominazione società	% detenuta	Controllata ex art. 2 c. 1 lett.b) TUSP	A controllo pubblico ex art. 2 c. 1 lett.m) TUSP
1	Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A	4,60%		si
2	Compagnia Pisana Trasporti srl In Liquidazione	4,46%		
3	Compagnia Toscana Trasporti Nord Srl (CCT Nord Srl)	3,08%		
4	Farma Q3 San Giuliano S.r.l.	5,00%		
5	Gea S.r.l. Liquidazione	7,76%		

6	Geofor Patrimonio S.r.l.	5,14%		
7	Gestione Servizi Territoriali GeSTE S.r.l.	100,00%	si	
8	RetiAmbiente S.p.A	1,74%		si
9	Toscana Energia S.p.A.	1,75%		

Tabella 2 – Partecipazioni dirette Analisi e valutazione

Denominazione societaria	Attuazione
<p>Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.</p> <p><u>Interventi Programmati:</u> Azioni da intraprendere ai sensi della deliberazione CC n. 48/2017 e revisione delibera di CC n. 71/2019: Mantenimento. Eventuali razionalizzazioni sono di competenza della Regione Toscana con modifica della disciplina regionale in materia di E.R.P.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u> La mera dismissione della partecipazione non è compatibile con il disposto della L.R.T. 77/98 e con l'assetto delle competenze da esso definito (ambito territoriale ottimale provinciale "LODE Pisano" corrispondente alla provincia di Pisa.) Da ciò il carattere indispensabile della partecipazione societaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di edilizia residenziale pubblica. La società non detiene partecipazioni . Con delibera nel giugno 2021 tutti i comuni hanno aderito alla modifica della Convenzione per la costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano ai sensi della L.R. 77/98 con inserimento di patti parasociali. Grazie alle previsioni introdotte si consentirà agli enti locali soci della società , attraverso le decisioni assunte dalla Conferenza permanente dei comuni del LODE, di esercitare congiuntamente il controllo analogo, obbligandosi al rispetto delle decisioni assunte nel voto nell'assemblea dei soci di APES;</p> <p><u>Tempi Stimati:</u> Definizione delle azioni ed attuazione nel triennio di riferimento con verifiche annuali consecutive.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Attuazione</u> Mantenimento</p>
<p>Compagnia Pisana Trasporti srl In Liquidazione</p> <p><u>Interventi programmati:</u> E' in corso la procedura di liquidazione . E' stato approvato il Bilancio finale 2020 ed entro 90 giorni</p>	<p style="text-align: center;"><u>Attuazione</u> <u>In Liquidazione. Non conclusa per l'analisi delle società detenute al 31/12/2020 la procedura di liquidazione avviata in data 2/01/2013</u> <u>Liquidazione conclusa nel mese di maggio</u></p>

<p><u>dall'approvazione il liquidatore procederà alla cancellazione della società.</u> <u>2021.</u></p> <p>La Compagnia Pisana Trasporti (CPT) nasce il 1/01/2000 con la trasformazione in Società per Azioni del Consorzio Pisano Trasporti e successivamente, con gara, vi è stato l'ingresso di un partner privato rappresentato dalla SGTM SpA che deteneva il 30% del capitale azionario. Scopo dell'attività era il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in tutta la provincia di Pisa. La L.R. n. 65/2010 ha individuato gli indirizzi per l'affidamento del servizio TPL ad un unico gestore, anziché ai 14 ambiti territoriali come in precedenza assegnati. In ordine, quindi, alla costituzione di un soggetto unico capace di competere a livello regionale nella gara per l'affidamento del servizio, si è proceduto allo scioglimento della società con passaggio del ramo d'azienda alla CTT Nord srl, socio al 30,50% della Mobit Scarl che ha presentato la manifestazione di interesse in detta gara.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u></p> <p>Il passaggio del ramo d'impresa è avvenuto in data 21/08/2012 ed ha comportato per CPT la chiusura definitiva della propria attività. Il liquidatore ha provveduto mediante riparto ai soci dei beni immobili, delle partecipazioni e delle disponibilità avanzate. Il piano di riparto ha previsto l'assegnazione ai soci ,pro quota, della partecipazione in CTT Nord srl. Con effetto dal 27/11/2014 la CPT ha cambiato la sua forma giuridica da SpA a Srl, riducendo le spese di funzionamento. La società è in liquidazione dal 2/01/2013.</p> <p><u>Tempi Stimati: Conclusione entro metà dell'anno 2021.</u></p>	
<p>Compagnia Toscana Trasporti Nord Srl (CCT Nord Srl)</p> <p><u>Interventi Programmati:</u> razionalizzazione.</p> <p>La società è in attesa della messa in liquidazione volontaria.</p> <p>Allo stato attuale il mantenimento della partecipazione in CTT Nord srl è indispensabile in quanto direttamente conseguente e funzionale alle politiche e alle strategie nel settore del trasporto pubblico locale condivise dai comuni soci ed agli impegni previsti dai patti parasociali intercorrenti tra i soci pubblici. Sussistono quindi condizioni normative per il</p>	<p><u>Attuazione</u></p> <p><u>Razionalizzazione.</u> La società è in attesa della messa in liquidazione volontaria conseguente al trasferimento del servizio di TPL con bando regionale ad AT. Con sentenza del C.d.S. del giugno 2021 risulta conclusa la controversia legale conseguente all'affidamento del servizio regionale alla società AT da parte della Regione Toscana. Il Consiglio di Stato pur riconoscendo la serietà degli argomenti difensivi di Mobit, ha respinto l'appello proposto e pertanto il servizio risulta definitivamente assegnato a AT.</p>

<p>mantenimento della partecipazione, in attesa della messa in liquidazione volontaria della società a seguito dell'esito della controversia legale conseguente alla gara regionale il cui esito ha assegnato ad altra società il servizio di TPL . <u>CTT, essendo intervenuta la soccombenza, dovrà trasferire alla società subentrante tutti gli asset aziendali , strumentali all'esercizio dell'attività con conseguente messa in liquidazione della società.</u> Il comune di San Giuliano Terme risulta socio della CTT Nord Srl a far data dal 22/05/2013 come da atto del notaio Pasquale Marino rep. 55020 raccolta 8729.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u></p> <p>La partecipazione minoritaria detenuta non è tale da determinare autonome decisioni in ordine alle partecipazioni indirette. Le partecipazioni attualmente detenute da CTT Nord Srl costituiscono il risultato provvisorio delle operazioni societarie poste in essere nell'ambito del piano di riordino che ha dato luogo alla nascita di CTT Nord Srl nell'odierna compagine.</p>	
<p>Farma Q3 San Giuliano S.r.l.</p> <p>Misura programmata:</p> <p>Si tratta di una società che svolge attività di gestione di farmacie pubbliche, si configura quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.</p>	<p><u>Attuazione</u></p> <p>Mantenimento.</p> <p>La società ha chiuso in utile il bilancio dell'esercizio 2020.</p>
<p>Gea S.r.l. Liquidazione</p> <p><u>Misura programmata:</u></p> <p>Riorganizzazione del servizio idrico di ambito. La società risulta in liquidazione dal 9/06/2011. La società detiene azioni in Acque SpA per il 12,27%.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u></p> <p>Gli indirizzi della liquidazione degli azionisti prevedono – dare attuazione alla liquidazione di GEA S.r.l., società la cui partecipazione deve essere dismessa poiché priva dei requisiti di legge per il mantenimento;</p> <p>- acquisire la partecipazione diretta al capitale della società di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale “Basso Valdarno”; la partecipazione diretta dei comuni al capitale sociale di Acque S.p.A. è elemento di razionalizzazione dell'intero sistema e presupposto per il rafforzamento delle funzioni pubbliche di indirizzo e controllo di un settore di primaria rilevanza quale quello del servizio idrico integrato;</p> <p>Il comune di San Giuliano Terme ha già</p>	<p><u>Attuazione</u></p> <p>In Liquidazione dal 2011</p> <p>Sono ancora in fase di predisposizione gli atti di cessione delle quote a seguito delle deliberazioni dei comini. Il Comune di San Giuliano Terme ha già deliberato con atto n. 8/2020 di procedere all'acquisizione, in seguito alla cessazione di GEA S.r.l al termine della liquidazione., delle corrispondenti azioni dalla stessa detenute in Acque S.p.A. .</p>

<p>provveduto a deliberare di procedere al completamento della procedura di liquidazione di GEA Srl con acquisizione diretta in Acque S.p.A. Mediante assegnazione in sede di riparto al termine della procedura di liquidazione.</p> <p><u>Tempi Stimati:</u> Sono ancora in fase di predisposizione gli atti di cessione delle quote da parte di Acque . Entro il 2021</p>	
<p>Geofor Patrimonio S.r.l. Misura programmata: messa in liquidazione <u>Misura programmata:</u> <u>La società rientra tra quelle oggetto di razionalizzazione.</u> Viste le disposizioni legislative in materia e in conformità con gli indirizzi espressi dai soci nel corso del 2015 e nella prima frazione dell'esercizio 2016, gli organi amministrativi di GEA Patrimonio Srl e di GEOFOR Patrimonio Srl nel mese di luglio 2016 hanno depositato nel Registro delle imprese di Pisa il progetto di fusione mediante incorporazione della prima società nella seconda. <u>Successiva procedura di liquidazione e retrocessione degli immobili ai comuni, che dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci.</u> <u>Modalità di attuazione:</u> Con effetto dal 28/05/2018 la società è stata fusa con la società GEA Patrimonio Srl. Essendo avvenuta l'incorporazione prevista, occorre ora dar corso allo scioglimento. <u>Tempi Stimati:</u> Si stima che lo scioglimento di Geofor Patrimonio Srl possa essere assunta dall'assemblea dei soci entro il dicembre 2021.</p>	<p><u>Attuazione:</u> La Fusione di Gea Patrimonio srl in Geofor Patrimonio srl per incorporazione è stata attuata in data 28/05/2018. La società è stata quindi trasformata da S.p.A. in S.r.l. <u>Messa in liquidazione della società.</u></p>
<p>Gestione Servizi Territoriali Ge.S.Te. S.r.l. Misura programmata: Contenimento dei costi di Gestione. Necessità di riduzione dei costi di funzionamento sulla base degli indirizzi assunti con deliberazione consiliare n. 130 del 22/12/2010 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 3/12/2020 e n. 214/2021 in materia di politiche del personale. Per quanto riguarda il futuro della società è operativo ed in atto il Piano Industriale 2016/2018 che rimane un punto di riferimento essenziale. La società non detiene partecipazioni in altre società. Nel corso del 2020 la società ha subito considerevoli perdite a causa della Pandemia COVID 19 che ha determinato la sospensione</p>	<p><u>Attuazione:</u> Mantenimento con misure di razionalizzazione attraverso la riduzione dei costi. Conferma della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. Integrale applicazione delle linee di indirizzo operativo approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2020 e 214/2021 e quelle previste nel Piano Industriale. Nel corso del 2020 il numero medio dei dipendenti si è ridotto ulteriormente scendendo a 52 unità, dalle precedenti 58. Nel corso dei primi mesi del 2021 il personale si è ridotto di ulteriori 9 unità di cui 7 trasferiti a Geofor e 2 in pensionamento.</p>

<p>per molti mesi del servizio di mensa scolastica, oltre ad altri servizi affidati ad altre società. L'amministrazione vigilerà attentamente sul ripristino della situazione positiva raggiunta nel corso degli anni precedenti da parte della partecipata in house.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u></p> <p>Conferma della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. Integrale applicazione delle linee di indirizzo operativo approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2020 e 214/2021 e quelle previste nel Piano Industriale. Nel corso del 2022 la società procederà all'adozione di un nuovo Piano industriale ed all'adozione di misure che consentano il ripianamento delle perdite subite a causa della Pandemia COVID 19.</p> <p><u>Tempi Stimati:</u> attuazione nel triennio di riferimento con verifiche annuali consecutive.</p>	
<p>RetiAmbiente S.p.A. Misura programmata: Mantenimento con misure di razionalizzazione.</p> <p>RetiAmbiente SpA è la società a capitale interamente pubblico locale costituita propedeuticamente allo svolgimento della gara doppio oggetto per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti nell'ambito Toscana Costa e per la scelta del socio privato industriale. La società si trova attualmente nelle condizioni di cui all'art. 20 c. 2 lett)b e d) del d.lgs. n. 175/2016 e la sua soppressione comprometterebbe il processo avviato, per il quale l'interesse pubblico prevale al mantenimento della partecipazione. Tuttavia tali situazioni sono state superate con l'attuazione del percorso di assegnazione del servizio pubblico integrato di rifiuti urbani da parte dell'ATO "Toscana Costa", previa fusione per incorporazione in Retiambiente S.p.A e trasformazione della stessa in società in House providing .</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u></p> <p>Il processo di aggregazione relativo al riordino delle partecipazioni afferenti al servizio integrato dei rifiuti urbani ha portato Retiambiente SpA ad acquisire, mediante i conferimenti da parte dei soci, le partecipazioni</p>	<p><u>Attuazione:</u></p> <p>Mantenimento con misure di razionalizzazione. Il processo di aggregazione relativo al riordino delle partecipazioni afferenti al servizio integrato dei rifiuti urbani ha portato Retiambiente SpA ad acquisire, in via meramente transitoria, mediante i conferimenti da parte dei soci, le partecipazioni totali di GEOFOR S.p.A – ESA SpA – ERSU SpA – ASCIT SpA – REA SpA- SEA AMBIENTE SpA al fine di procedere alla loro incorporazione mediante fusione. In tal modo viene infatti realizzata la definitiva aggregazione societaria. <u>Successivamente la società ha provveduto alla trasformazione mediante modifica statutaria a società in house con conseguente sottoscrizione del contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa . Prosegue il percorso di incorporazione delle SOL ancora detenute da alcuni enti pubblici.</u></p>

<p>totali di GEOFOR S.p.A – ESA SpA – ERSU SpA – ASCIT SpA – REA SpA- SEA AMBIENTE SpA al fine di procedere alla loro incorporazione mediante fusione. In tal modo viene infatti realizzata la definitiva aggregazione societaria e si è potuto procedere alla trasformazione della stessa in società in house.</p> <p>Tempi Stimati: La società ha effettuato la modifica statutaria trasformandosi in società house providing in data 13/11/2020.</p> <p>Si prevede entro il prossimo anno l'incorporazione delle società acquisite.</p>	
<p>Toscana Energia S.p.A.</p> <p>Misura programmata: Manutenimento</p> <p>La partecipazione minoritaria detenuta dal comune di San Giuliano Terme non è tale da determinare autonome decisioni in ordine ai processi di razionalizzazione. Questi potranno essere concertati prioritariamente con gli altri soci pubblici. Il comune di San Giuliano Terme opererà al fine di addivenire alla dismissione di tutte le partecipazioni non strettamente indispensabili. Le attuali partecipazioni sono le seguenti: GESAM SpA (quota 40%) - TOSCANA ENERGIA GREEN (Quota 100%) - VALDARNO Srl (in liquidazione – quota 30,05%)</p>	<p>Attuazione: Manutenimento</p>

. Il quadro normativo di riferimento

Il TUSP prescrive che le partecipazioni detenute in società dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto (23/09/2016), non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2.

L'art. 20 dello stesso Testo unico ha introdotto l'istituto della *razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, da approvare con apposito atto entro il 31 dicembre di ciascun anno. La norma prevede, in particolare:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'*articolo 1, comma 568-bis*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (41)

8. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 29, comma 1-ter*, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e dall'*articolo 1, commi da 611 a 616*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'*articolo 2495 del codice civile*, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma."

L'art. 4 indica le tipologie di società cui le amministrazioni pubbliche non possono partecipare:
“In vigore dal 3 novembre 2019

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del *regolamento (CE) n. 1303/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del *regolamento (CE) n. 508 del 2014* del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (14)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (9)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, *comma 9*, della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. (10)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'*articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari."

Con l'art. 1, comma 723, della L. 30 dicembre 2018, n.145 è stato introdotto l'art. 24 comma 5-bis del D. Lgs. n. 175/2016, per il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019 "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

. La revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di San Giuliano Terme

Entro il 31/12/2021 il Comune di San Giuliano Terme deve procedere ad una nuova analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette e indirette alla data del 31/12/2020, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Con la pubblicazione di appositi indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il MEF ha fornito indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP. In

particolare sono state pubblicate le schede per: - il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute (Scheda Partecipazione); - la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (art. 20 c.1, TUSP) (Scheda Revisione periodica); - il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2020 (Scheda Rappresentante); - la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione). In base a quanto stabilito dalle citate linee guida costituiscono oggetto della revisione periodica le seguenti partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 (così come previsto dall'art. 26, comma 11, del TUSP): tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo; le partecipazioni indirette detenute dall'ente per il tramite di una società o altri organismi soggetti al controllo pubblico. L'art. 2, comma 1, let. g), del TUSP definisce «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica». La lettera b) della medesima disposizione citata definisce «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». Sono inoltre definite (let. m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)».

La società Gestione Servizi Territoriali GESTE srl controllata al 100% dal Comune di San Giuliano Terme non ha partecipazioni in altre società.

La società RetiAmbiente SpA si è trasformata in una in house nel novembre 2020 e pertanto, essendo soggetta a controllo analogo congiunto per tale motivo, si riportano le schede delle società detenute dalla stessa al 31/12/2020 quali società soggette a partecipazione indiretta del comune.

Per quanto riguarda la nozione di controllo congiunto, si è sviluppato un ampio dibattito che ha finora dato luogo a pronunciamenti spesso contrastanti, tanto che l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, è intervenuto il 12/07/2019 adottando l' "Atto di indirizzo ex art. 154, c.2, del TUEL " dove ritiene auspicabile un intervento legislativo per rimuovere l'incertezza interpretativa. La nozione di "controllo pubblico" della società, sebbene in astratto possibile anche in società controllate da più amministrazioni pubbliche in forma "congiunta", va in concreto apprezzata sempre alla stregua dei criteri ex art. 2359 c.c., allorché sia derivante da effettivi accordi, procedure, diritti di veto o maggioranze che attribuiscono concretamente anche al socio con partecipazione di modesta entità un'"influenza determinante" sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche e, quindi, implicanti quello che è stato definito il "concorso volitivo necessario" alla formazione della volontà del gruppo di comando.

Nel provvedimento di revisione periodica, dopo la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate dal Comune di San Giuliano Terme si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente alla data del 31/12/2020. Infine, per ciascuna società partecipata è compilata la scheda predisposta per l'anno 2021 dal MEF di dettaglio contenente informazioni anagrafiche, attività, dati di bilancio, quota di possesso e altre informazioni, esito della razionalizzazione. Per quanto riguarda le società che già si trovano in fase di liquidazione o dismissione (Cpt srl in liquidazione, GEA Srl), la valutazione in ordine alla detenibilità delle rispettive partecipazioni rimane confermata dalle decisioni già assunte e dallo stato delle procedure in corso. Tali società risultano pertanto solo nella tabella delle società partecipate alla data del 31/12/2020.

San Giuliano Terme

Il Segretario Generale
Dirigente Servizio Segreteria
dott.ssa Paola Maria La Franca